



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

**IV Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA  
REFERENDARIO: dott. Marco RANDOLFI, relatore

**Deliberazione del 05 marzo 2015**

**avente ad oggetto il controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2014 - periodo: 1 gennaio- 31 dicembre (XI legislatura)**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;

visto l'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n.39;

viste le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia 5 novembre 1973, n.54 e 28 ottobre 1980, n. 52, come modificate e integrate dalla legge regionale Friuli Venezia Giulia 9 agosto 2013, n. 10;

visto l'art. 6 bis della legge regionale 26 marzo 2014, n.3, introdotto dall'art.12, co.14,

MR

della legge regionale 4 agosto 2014, n.15;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69, adottata nella seduta del 30 ottobre 2013, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa";

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.147 del 21 maggio 2014, concernente le modalità di recupero delle spese di cancelleria e fotocopie dei gruppi consiliari eccedenti i limiti annuali di spesa;

vista la deliberazione della Sezione Plenaria Deliberazione n. FVG/ 13 /2015/INPR del 5 febbraio 2015 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2015;

vista l'ordinanza presidenziale n. 11 del 9 febbraio 2015, relativa alle competenze e alla composizione dei Collegi;

vista l'ordinanza n. 12 del 19 febbraio 2015 con la quale è stato affidato l'incarico per l'istruttoria ex art. 1, commi 9-12, D.L. 174/2012 al Referendario dott. Marco Randolfi;

vista l'ordinanza presidenziale n. 17 del 4 marzo 2015 con la quale è stato convocato il IV Collegio per il giorno 5 marzo 2015, presso la sede della Sezione, per deliberare sull'argomento "Disamina dei rendiconti dei gruppi consiliari ex art. 1, c. 9-12, D.L. 174/2012 - XI legislatura - Anno 2014";

udito nella Camera di consiglio del 5 marzo 2015 il relatore, Referendario Marco Randolfi;

#### **Premesso in fatto**

In data 17 febbraio 2015 sono pervenuti, con nota prot. n.1847/P del 16 febbraio 2015 a firma del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, acquisita al n.564 del protocollo della Sezione, i rendiconti di otto gruppi consiliari della XI legislatura, periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2014, con la relativa documentazione allegata.

I rendiconti trasmessi, riguardano i seguenti gruppi consiliari: "Partito Democratico", "Cittadini", "Sinistra Ecologia e Libertà", "Il Popolo della Libertà/Forza Italia", "Nuovo Centro Destra - Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale", "Autonomia Responsabile", "Movimento 5 Stelle" e "Misto", in quanto il rendiconto del gruppo consiliare "Lega Nord" per l'anno 2014, periodo 01 gennaio - 26 ottobre (XI legislatura), con la relativa documentazione allegata, era già stato trasmesso in data 19 dicembre 2014, con nota prot. n.11105/P del 18 dicembre 2014 a firma del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ed è già stato oggetto di controllo da parte della Sezione (cfr. deliberazione n. FVG/2/2015/FRG del 22 gennaio 2015)

La trasmissione dei sopracitati documenti contabili a questa Sezione regionale di controllo è stata disposta per gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti questa Sezione è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità degli stessi, ovvero, qualora riscontri che il rendiconto di esercizio di un gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle

prescrizioni stabilite a norma del predetto articolo, trasmette, entro il predetto termine, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, all'uopo fissando un termine non superiore a trenta giorni, con le conseguenze previste ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 1 del D.L. 174/2012 in caso di mancato adeguamento ai rilievi come sopra formulati e comunicati.

In base all'art.33, co.2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, infine, si deve segnalare che avverso le deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Considerato in diritto**

**I.** Come riportato in fatto, la Sezione è stata investita del controllo sui rendiconti, con la relativa documentazione allegata, per gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Con riferimento a tale controllo, il Collegio ritiene preliminarmente, ancorché in sintesi, di dover richiamare quanto illustrato nella precedenti deliberazioni n.FVG/20/2014/FRG del 27 febbraio 2014, n.FVG/56/2014/FRG del 20 marzo 2014, n.FVG/57/2014/FRG del 11 aprile 2014 e n.FVG/64/2014/FRG del 29 aprile 2014 circa la necessità di considerare il complesso degli adempimenti normativamente prescritti (a livello statale/regionale).

Si ritiene utile, in particolare, ai fini di una corretta valutazione dei dati normativi e fattuali, richiamare il principio dell'annualità.

Infatti, nell'indicare diversi orientamenti, nella citata deliberazione n.FVG/56/2014/FRG del 20 marzo 2014 si è affermato che: *"tale principio va ad incidere sulla semplice articolazione documentale, che non potrà non essere frazionata, risolvendosi in una pluralità di rendiconti nell'ambito dello stesso esercizio"*, precisando altresì che: *"in questa logica va anche considerato che, alla luce del descritto principio dell'annualità, deve comunque attribuirsi rilievo - coerentemente alla lettera e alla ratio della norma - non alla sola predisposizione documentale, ma alla complessiva definizione, sia in termini di allocazione preventiva che di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari. In altri termini, si tratta di identificare i nessi tra singole assegnazioni di risorse e bilancio regionale"*.

Infatti, sotto una prospettiva riferita ai nessi delle singole assegnazioni, in sede di rendiconti non si può non considerare che le risorse utilizzate dai gruppi consiliari sono quelle messe a disposizione dalla Regione al fine del corretto svolgimento dell'attività del Consiglio regionale.

I singoli rendiconti dei gruppi consiliari, pertanto, inevitabilmente finiscono con il confluire in un aggregato contabile più ampio, che è rappresentato in primo luogo dal bilancio del Consiglio regionale e, in ultima analisi, dal bilancio della Regione.

Tale assunto ha trovato autorevole conferma nella recente sentenza della Corte

costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39, laddove afferma (punto 6.3.9.2 del considerato in diritto): *"al riguardo, occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo lesa dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale".*

Più in generale, osserva la Consulta (punto 2 nel considerato in diritto): *"in questo quadro, occorre anzitutto stabilire se le norme statali impugnate esprimano principi fondamentali idonei a vincolare il legislatore regionale e provinciale, anche se trattasi di enti ad autonomia speciale. Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» – funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) – sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Ciò in riferimento alla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti – da cui consegue la conferma dell'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica – nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama, come già osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)".*

Va considerato che le conclusioni di cui sopra hanno trovato una nuova ulteriore conferma anche con la successiva sentenza della Corte costituzionale del 17 novembre 2014, n.263, dove si evidenzia che *"in ciò le deliberazioni sono in linea con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 39 del 2014, ove si è posto in evidenza che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della*

*regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. La pronuncia, del resto, si pone in continuità con l'auspicio già formulato da questa Corte «che il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge» (sentenza n. 1130 del 1988)».*

Ferme restando le conseguenze eventualmente restitutorie contemplate dal D.L. n.174/2012, sotto una angolazione refertuale va considerato che, come già nel precedente esercizio, nel giudizio annuale di parificazione il bilancio del Consiglio regionale, comprensivo dei rendiconti di ciascun gruppo, verrà riaccordato a quello della Regione.

**II.** Nel contesto sinteticamente richiamato, si deve ora procedere all'esame della normativa applicabile.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 174/2012, ciascun gruppo consiliare dei Consigli regionali è tenuto ad approvare annualmente un rendiconto di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e recepite in data 21 dicembre 2012 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto così predisposto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del D.L. 174/2012 *"è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione"*.

Per quel che riguarda specificamente le regioni a statuto speciale, l'art. 1, co. 16 del citato D.L. n. 174/2012 ha previsto che: *"le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Per quel che concerne il Friuli Venezia Giulia, in sede di adeguamento alla normativa nazionale il Consiglio regionale ha emanato la Legge regionale n. 10/2013 ed ha altresì modificato il Regolamento di attuazione della legge regionale del 28 ottobre 1980, n. 52 (concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa).

La suddetta Legge regionale n. 10/2013 (ed il relativo Regolamento di attuazione, peraltro sostanzialmente conforme a quanto già previsto con le citate Linee Guida) è peraltro applicabile alle spese effettuate dal giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.

Conseguentemente, alla luce della clausola di salvaguardia di cui sopra, il controllo sulle spese effettuate dai gruppi consiliari nel corso della XI legislatura dovrà essere effettuato dalla Sezione in base al D.L. 174/12, tenendo conto anche della disciplina specificamente introdotta nel Friuli-Venezia Giulia, vale a dire: la legge regionale n.10/13 (che ha modificato le leggi regionali n.54/73 e n. 52/80), nonché la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69, adottata nella seduta del 30 ottobre 2013, recante "Regolamento di attuazione

della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa".

**III.** Passando a considerare i rendiconti trasmessi, ritiene il Collegio di dover tratteggiare i parametri e i criteri ai quali ancorare il proprio controllo, per come emergono, in particolare, dalla legge regionale n. 10/2013 e dal relativo Regolamento di attuazione n.69/2013, anche in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

In tal senso depongono chiaramente le norme della citata legge regionale n.10/2013, come già compiutamente delineate nella citata deliberazione n. FVG/20/2014/FRG.

In base alla previsione dell'art.15 della citata legge regionale 52/80, come sostituita dalla legge regionale 10/13, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale sottoscritto dal presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza.

Il rendiconto deve evidenziare, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati (ciò anche al fine di rendere effettive le finalità di trasparenza e pubblicità alle quali devono ispirarsi le spese effettuate dai gruppi consiliari con le risorse pubbliche trasferite dal bilancio regionale).

Finalità, ancora, in vista delle quali il successivo articolo 15 bis prevede l'onere di allegazione dei rendiconti al conto consuntivo del Consiglio regionale, la pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio medesimo unitamente agli atti adottati dalla Sezione regionale della Corte dei conti; l'istituzione, a carico della Regione, di un sistema informativo al quale saranno fatti confluire tutti i dati relativi ai finanziamenti a qualsiasi titolo erogati ai gruppi consiliari, nonché, infine, la pubblicazione di questi ultimi dati nel sito istituzionale dell'Ente regionale e la relativa messa a disposizione alla Corte dei conti, al MEF-RGS e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici prevista all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (legge delega per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

Quanto, poi, ai singoli criteri cui la Sezione ha uniformato il proprio controllo, gli stessi vengono qui di seguito esplicitati:

- a) conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di veridicità e correttezza prescritti ai sensi dell'art. 1 del Regolamento;
- b) utilizzo dei contributi a carico del bilancio del consiglio regionale esclusivamente per scopi istituzionale del Consiglio Regionale (art.12 della Legge regionale n.10/2013 e art.2 del Regolamento);
- c) rispetto della normativa regionale vigente per la disciplina delle spese di personale intestate ai gruppi (art.7 della Legge regionale 10/2013 e art.3 del Regolamento);
- d) rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (art.4 del Regolamento);

e) rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali (art.11 della legge regionale 10/2013 e art.6 del Regolamento);

f) rispetto degli adempimenti di rendicontazione prescritti in capo al Presidente del gruppo consiliare (art.7 del Regolamento).

**III.a.** Con riferimento alla conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di veridicità e correttezza, si rappresenta che l'art. 1 del Regolamento ha codificato nella veridicità e nella correttezza i principi fondamentali cui devono conformarsi le spese inserite nei rendiconti dei gruppi consiliari.

L'art. 1, comma 2, in particolare, definisce la veridicità della spesa in termini di corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene *"alla coerenza delle spese con l'attività istituzionale del gruppo consiliare"*.

In conformità al quarto comma dell'art.12 della L.10/2013, inoltre, il Regolamento disciplina una serie di divieti di utilizzo dei contributi corrisposti dal consiglio regionale.

A tale fine, ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici dei partiti o di movimenti politici o delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

Inoltre, i gruppi non possono erogare i contributi ricevuti dal Consiglio regionale e/o intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti; non sono consentite spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *"par condicio"*.

Lo stesso Regolamento prevede inoltre altri casi di divieto relativi a: spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; spese relative all'acquisto di automezzi.

**III.b.** Con riferimento all'utilizzo dei contributi a carico del bilancio del consiglio regionale esclusivamente per scopi istituzionale del Consiglio Regionale e conformemente alle previsioni della legge regionale n. 10/2013, nonché in ossequio al c.d. principio di *"coerenza della spesa"*, l'articolo 2 del Regolamento prevede una elencazione di finalità istituzionali per le quali è consentito l'utilizzo, quali spese di funzionamento, dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Nei limiti del suddetto principio di coerenza della spesa, il contributo per spese di funzionamento può essere utilizzato esclusivamente per le seguenti spese di funzionamento:

- a) di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
- b) per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
- c) telefoniche e postali;

- d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
- e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
- f) per incarichi di consulenza, studio e ricerca, i cui incarichi siano stati conferiti con contratti stipulati dal Presidente del gruppo consiliare;
- g) di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, quali ospitalità e accoglienza;
- h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali spese per l'acquisto e il noleggio di cellulari e dotazioni informatiche e di ufficio;
- i) per altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo, debitamente motivate dal Presidente del gruppo.

A margine di tale elencazione, assume rilievo la previsione, recata dal comma 2 dell'articolo 2, del Presidente del gruppo consiliare come unico soggetto legittimato a stipulare i contratti per prestazioni consulenziali di cui alla precedente lettera f), non potendosi ammettere spese per contratti di consulenza, studio e ricerca sottoscritti da altri soggetti.

**III.c.** Con specifico riferimento alle spese di personale, l'art. 7 della Legge regionale n.10/13 ha provveduto ad inserire nella L. 52/80 l'art. 4 bis, in base al quale l'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.

Il citato art. 4 bis prosegue quindi fissando una serie di ulteriori previsioni e criteri volti a delimitare ulteriormente l'ambito di effettivo utilizzo delle spese di personale.

Alla luce di tale rilevante novella legislativa, l'art.3 del Regolamento ha quindi provveduto a disciplinare le suddette spese nel modo che segue: *"la quota di contributo per le spese di personale di cui all'articolo 4 bis, comma 6, della legge regionale 52/1980 è erogata dietro specifica richiesta del Presidente del gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno, ai fini dell'utilizzo nell'esercizio finanziario successivo. Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti di lavoro del personale di cui al comma 1 e assolve tutti i relativi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. La quota di contributo per le spese di personale di cui al comma 1 è erogata in rate mensili"*.

È da notare quindi che in virtù della disciplina oggi vigente le spese di personale sono effettuabili solo alla luce di parametri ben definiti e devono riguardare specificamente contratti sottoscritti dal Presidente del gruppo consiliare che, analogamente a quanto avviene per i contratti di collaborazione e consulenza, viene riconosciuto come unico soggetto legittimato



all'assunzione di tale tipologia di spesa (il Presidente del gruppo consiliare, in tal modo, si assume anche tutti gli obblighi e gli adempimenti propri del datore di lavoro).

**III.d.** Con riferimento al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti già l'art. 4 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, di recepimento delle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente Stato - Regioni per la rendicontazione delle spese effettuate dai gruppi consiliari delle regioni a statuto ordinario, aveva prescritto l'accredito dei fondi erogati dal Consiglio regionale al gruppo consiliare in un conto corrente bancario intestato al gruppo medesimo. Pari obbligo di tracciabilità veniva posto dalla normativa citata con riferimento alle operazioni di gestione del conto corrente, nel rispetto della normativa, volta per volta, vigente nel settore. Logico corollario è che nessuna movimentazione delle somme a disposizione del gruppo possa essere effettuata in violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità.

Le previsioni delle Linee Guida relative ai descritti obblighi di tracciabilità dei pagamenti sono state riprese anche dal Regolamento attuativo della legge regionale n. 10/2013 per i gruppi della regione Friuli Venezia Giulia.

In particolare, l'art.4 del Regolamento ha disciplinato la tracciabilità dei pagamenti prevedendo che: *"i contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare, indicato ad inizio legislatura dal Presidente del gruppo, ai fini di assicurare la tracciabilità dei pagamenti. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile, l'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile. I gruppi consiliari sono obbligati alla tenuta di scritture contabili inerenti i contributi di cui agli articoli 2 e 3 ed alla conservazione dei titoli di spesa. Le scritture contabili consistono in un registro da compilare manualmente, ovvero in una raccolta di fogli formato A4, prenumerati e vidimati, anche mediante procedure digitali, dal Segretario generale, utilizzabili in caso di dati contabili conservati su supporto informatico, entrambi forniti dagli uffici del Consiglio regionale. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare dei contributi ricevuti e degli interessi maturati, così come risultanti dall'estratto conto. Ogni altra entrata al conto corrente intestato al gruppo consiliare deve essere debitamente motivata dal Presidente del gruppo. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare delle spese sostenute così come risultanti dall'estratto conto, con l'indicazione della data, del titolo di spesa e della relativa causale. Ogni movimento di spesa deve essere effettuato tramite bonifico bancario o altro metodo di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. In caso di sostituzione del Presidente di un gruppo, l'assunzione in carico della tenuta delle scritture contabili e dei relativi titoli di spesa avviene previa redazione di apposito verbale che rimane allegato alle scritture medesime. Ogni gruppo consiliare può adottare un disciplinare interno per il proprio funzionamento e la tenuta della contabilità nel rispetto del presente regolamento".*

Alla luce della disciplina statale e regionale attualmente vigente, pertanto, deve essere rimarcato il ruolo riconosciuto al Presidente del gruppo consiliare quale soggetto responsabile, oltre che della regolare tenuta dei registri, anche della corretta effettuazione delle spese.

**III.e.** Con riferimento al rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni

strumentali (art. 11 della legge regionale 10/2013 e art. 6 del Regolamento), degna di nota è la previsione della tenuta di un registro di inventario, consegnato ai Presidenti dei gruppi ad inizio legislatura, sul quale vengono annotati tutti gli acquisti di beni durevoli che sono strumentali all'esercizio delle attività del gruppo stesso.

I beni strumentali risultanti dall'inventario al termine della legislatura, ovvero alla data di scioglimento del Gruppo, qualora anticipata, vengono acquisiti al patrimonio del Consiglio regionale - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

**III.f.** Con riferimento al rispetto degli adempimenti di rendicontazione prescritti in capo al Presidente del Gruppo consiliare (art.7 del Regolamento), si segnala che il citato Regolamento 69/13 ha provveduto ad approvare anche un modello di rendiconto [allegato A) al Regolamento].

In base alla disciplina regolamentare, pertanto, entro il 31 gennaio, Il Presidente del gruppo consiliare trasmette al Presidente del Consiglio regionale un rendiconto di esercizio annuale delle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'esercizio finanziario precedente, redatto secondo il detto modello di rendicontazione.

Tale rendiconto è sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta la veridicità e correttezza, e ad esso viene allegato il registro delle scritture contabili relativo all'anno di gestione e copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale della documentazione contabile è conservata dal Presidente del gruppo consiliare per la durata della legislatura.

Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o dallo scontrino fiscale parlante.

Per le spese di personale sostenute direttamente dal gruppo consiliare e per quelle sostenute per incarichi di consulenza, studio e ricerca al rendiconto è allegata copia del relativo contratto di lavoro o di incarico nonché la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi (in tal senso: art.7, co.4, Reg. cit.).

Di particolare interesse è altresì la previsione dettata per il caso di fine legislatura o comunque di cessazione anticipata del gruppo (caso che ricorre nel controllo *de quo*).

In questo caso, il rendiconto è predisposto per il periodo dal 1° gennaio al giorno precedente la prima riunione del nuovo Consiglio regionale ovvero al giorno di cessazione del gruppo e gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.

Al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo l'originale della documentazione contabile afferente le spese rendicontate dal gruppo consiliare è depositata dal Presidente del gruppo presso il Consiglio regionale.

**IV.** Con specifico riferimento alle spese di fotocopie e di cancelleria, la Sezione ha provveduto a verificare il corretto rispetto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.147 del 21 maggio 2014, concernente le modalità di recupero delle spese di cancelleria e fotocopie dei gruppi consiliari eccedenti i limiti annuali di spesa.

Tale limiti sono stati verificati e correttamente recuperati dal servizio amministrativo del Consiglio regionale del Friuli – Venezia Giulia, che ha chiesto ai gruppi interessati di restituire l'eccedenza realizzata nel corso dell'anno 2013 e nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2014.

Tutti i gruppi interessati dalla richiesta di restituzione, hanno provveduto ad effettuare un bonifico bancario sul conto corrente intestato al Consiglio regionale con gli importi richiesti.

V. Sulla base di tali premesse, il Collegio, nella verifica dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari della XI legislatura "Partito Democratico", "Cittadini", "Sinistra Ecologia e Libertà", "Il Popolo della Libertà/Forza Italia", "Nuovo Centro Destra – Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale", "Autonomia Responsabile", "Movimento 5 Stelle" e "Misto", relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2014, periodo 01 gennaio – 31 dicembre, come inoltrati dal Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot. n. n.1847/P del 16 febbraio 2015, ritiene necessari approfondimenti e integrazioni al fine di poter procedere alle valutazioni di competenza in ordine ai profili di irregolarità e carenze documentali specificate di seguito, nell'Allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

#### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia per i rendiconti trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n.1847/P del 16 febbraio 2015:

- dispone la comunicazione delle osservazioni, per come formulate nell'Allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e assegna il termine di giorni trenta per la regolarizzazione dei rendiconti e della documentazione carente.


#### **ORDINA**

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme della presente deliberazione e del relativo Allegato, che ne costituisce parte integrante, al Presidente del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2014.

Il Relatore

Marco Randolfi



Depositato in Segreteria in data 6 marzo 2015.


Il Presidente

Carlo Chiappinelli



Il preposto al Servizio di supporto

Dott. Andrea Gabrielli



## ALLEGATO

### QUESITI ISTRUTTORI RELATIVI AI RENDICONTI DELLA XI LEGISLATURA – PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2014

Il presente allegato provvede a richiedere chiarimenti ai fini di una compiuta effettuazione del controllo documentale (esterno) svolto, ai sensi dell'art.1, co.9, del D.L.174/12 e seguenti ed in conformità della sentenza della Corte cost. n. 39/14 e della successiva richiamata giurisprudenza, dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia sui rendiconti presentati dai Gruppi consiliari della XI legislatura "Partito Democratico", "Cittadini", "Sinistra Ecologia e Libertà", "Il Popolo della Libertà/Forza Italia", "Nuovo Centro Destra – Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale", "Autonomia Responsabile", "Movimento 5 Stelle" e "Misto", relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2014, periodo 01 gennaio – 31 dicembre, come inoltrati dal Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot. n. n.1847/P del 16 febbraio 2015.

Sulla base di tali premesse, alla luce dei parametri e dei criteri indicati in motivazione ai quali ancorare il proprio controllo, il Collegio, nella verifica dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari della XI legislatura, relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2014, periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2014, come inoltrate dal Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot. n.1847/P del 16 febbraio 2015, ritiene necessari approfondimenti e integrazioni documentali al fine di poter procedere alle valutazioni di competenza in ordine ai profili di irregolarità e carenze documentali specificate di seguito:

#### **A) Richieste di chiarimenti di ordine generale o comuni a più gruppi**

- 1) con riserva di approfondimento anche in sede di referto, va preliminarmente affrontata la questione del trasferimento, approvato con delibera n. 179 del 23/10/2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, di risorse pari a EUR 9.587,00 dal gruppo consiliare Il Popolo della Libertà/Forza Italia, al gruppo consiliare NCD-Fratelli d'Italia/AN: è necessario ricevere chiarimenti sui parametri seguiti nella ripartizione, chiarendo altresì il ruolo svolto dall'Ufficio di presidenza e le modalità seguite dai diversi soggetti interessati;
- 2) ad integrazione documentale, si richiede specifica autorizzazione all'effettuazione delle spese sostenute, come di seguito richiamato anche specificamente;
- 3) con riguardo ai rilievi comuni a più gruppi si chiedono chiarimenti sui consulenti che prestano attività comune a più gruppi, in particolare sui criteri di riparto delle spese;

#### **B) Richieste di chiarimenti relative ai singoli gruppi:**

##### **"Misto"**

- 1) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani: non risulta esibita l'autorizzazione di spesa per l'acquisto dei quotidiani e degli abbonamenti on line. Inoltre, si ritiene di dover chiedere chiarimenti sul corrispettivo degli abbonamenti on line che è versato al gruppo NCD-Fratelli d'Italia/AN (che ha sostenuto la spesa nei confronti del fornitore, senza però consentire l'individuazione dei criteri di riparto);
- 2) spese postali e telegrafiche: non risulta esibita l'autorizzazione di spesa per l'acquisto di francobolli;
- 3) spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: non risulta esibita l'autorizzazione di spesa per l'affidamento degli incarichi di consulenza. Inoltre, sarebbe opportuno ricevere chiarimenti circa gli incarichi conferiti al consulente dell'ufficio stampa e comunicazione (in particolare, si evidenzia che dei vari contratti sottoscritti, quello del 10 giugno 2014 fa salve le prestazioni rese anche nei dieci giorni precedenti, mentre nel contratto del 26 giugno 2014 viene pattuito un compenso di EUR 2.000,00 fino alla fine dell'anno, che è stato corrisposto integralmente nonostante che detto contratto sia stato risolto anticipatamente). Si richiedono altresì chiarimenti sul contratto con il consulente fiscale, che ha un contratto da suddividersi tra vari gruppi della coalizione (a tal riguardo, sarebbe opportuno avere elementi per calcolare il corretto riparto tra i gruppi e per verificare la corrispondenza del compenso corrisposto con quello previsto in contratto);

### **"Nuovo Centro Destra – Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale"**

- 1) altre spese relative all'attività istituzionale: cfr. richiesta di ordine generale con riguardo a trasferimento, approvato con delibera n. 179 del 23/10/2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, di risorse pari a EUR 9.587,00 dal gruppo consiliare Il Popolo della Libertà/Forza Italia, al gruppo consiliare NCD-Fratelli d'Italia/AN;
- 2) spese per incarichi di consulenza studio e ricerca: risultano effettuati tre conferimenti di incarico relativamente ai quali è stata verificata la presenza dei relativi contratti, dei bonifici di pagamento nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi. Si richiedono chiarimenti sulla circostanza per cui, con riferimento al contratto di collaborazione professionale stipulato con un consulente stampa, di data 1/12/2014, di durata biennale e quindi con scadenza 30/11/2016, il pagamento della prestazione è stato concordato come effettuabile in un'unica soluzione, anche anticipata, ed effettivamente corrisposta anticipatamente in data 16/12/2014;

### **"Sinistra Ecologia e Libertà"**

- 1) spese di comunicazione: dalla documentazione trasmessa non risulta allegato il contratto o progetto a cui si possa ricondurre l'acconto pari a EUR 2.671,80 (in fattura tale importo risulterebbe dovuto per inizio lavori di progettazione e realizzazione di un sito web istituzionale);

### **"Partito Democratico"**

- 1) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani: è presente solo un'autorizzazione preventiva di spesa per EUR 3.000,00, mentre dalla documentazione pervenuta non è stata riscontrata l'autorizzazione alla spesa eccedente;
- 2) spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: dalla documentazione trasmessa, non è stato possibile rinvenire l'autorizzazione di pagamento per gli incarichi conferiti a: Bellucci, Nativi, Bonaccorsi e Zanolla;
- 3) spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: dalla documentazione trasmessa non è stato possibile riscontrare l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi relativi all'incarico di incarico Marco Zanolla (si tenga presente che trattandosi di fatture pagate il mese di dicembre, il relativo F24, il cui termine di scadenza avviene nel mese di gennaio 2015, potrebbe essere portato a rendicontazione nell'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2015);

### **"Autonomia Responsabile"**

- 1) spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: relativamente alle prestazioni fornite dal consulente dell'Ufficio stampa, risulta che il contratto in essere è stato rettificato negli importi globali. Gli importi corrisposti al consulente, in corso d'anno, ammontano a valori diversi (EUR 950,00 a gennaio, EUR 891,68 da febbraio ad ottobre, EUR 1.141,61 da novembre a dicembre). In particolare, le fatture emesse da febbraio a maggio, di EUR 950,00 cadauna, sono state successivamente conguagliate, riducendo quindi l'onere finanziario sostenuto di EUR 58,29 (EUR 950,00 - EUR 58,29 = EUR 891,68). Non risultano, invece, conguagliati gli F24. Si richiedono chiarimenti sui rapporti intercorsi con il consulente dell'ufficio stampa, sia con riferimento al trattamento economico globale che con riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi;
- 2) spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: relativamente alle prestazioni fornite dal commercialista incaricato della consulenza fiscale, si formula una richiesta analoga a quella del punto precedente con riferimento sia al trattamento economico globale che con riferimento agli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi;

### **"Cittadini"**

- 1) spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani: dalla documentazione trasmessa, risulta che il presente gruppo consiliare, dopo aver attivato un abbonamento on line per due testate giornalistiche, ha continuato ad acquistare le copie cartacee delle stesse testate. Senza entrare nel merito dei quotidiani prescelti, si richiedono delucidazioni circa il fatto che l'acquisto degli stessi giornali sia in modalità cartacea che in modalità informatica sia: a) riconducibile esclusivamente alle finalità istituzionali del gruppo; b) sia rispondente alla fruizione da parte degli appartenenti al gruppo;
- 2) spese per il personale sostenute con la quota gestita dal gruppo: è stato conferito un incarico professionale continuativo ad una consulente del lavoro, per l'assistenza e gli

adempimenti in materia di diritto del lavoro, prevedendo un compenso indeterminato, in quanto il contratto rinvia ad un tariffario di volta in volta applicabile senza tuttavia stabilire una soglia massima di spesa (in questo caso, si richiedono delucidazioni: a) circa i motivi per i quali non è stata pattuita una cifra fissa e, comunque, avendo adottato un tariffario predefinito, non è stata fissata una cifra massima di spesa; e b) circa la riconducibilità della spesa in parola alla categoria delle spese di personale, in luogo dell'altra, anch'essa contemplata dal Regolamento 69/2013, relativa alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca);

### "Movimento 5 Stelle"

- 1) ai fini della tracciabilità richiesta dall'art.4 del Regolamento n.69/13: per tutte le spese effettuate dal gruppo, tra la documentazione trasmessa non è stato possibile rinvenire l'autorizzazione del presidente;
- 2) incarichi di consulenza studio e ricerca: relativamente ai rapporti con Alpha Graphis non c'è corrispondenza tra compenso del contratto e fatture (a una prima ricognizione della documentazione trasmessa, il contratto sottoscritto con la società Alpha Graphis prevedeva compensi in cifra fissa, non corrisposti, mentre risultano effettuati pagamenti per varie prestazioni non chiaramente riconducibili al contratto portato all'attenzione della Sezione);
- 3) incarichi di consulenza, studio e ricerca: a seguito della verifica della presenza di documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi, si è riscontrata la mancata coerenza tra gli F24 e gli importi riportati in fattura, con riferimento agli incarichi di Lara Ietri e Furlani Roberta (la fattura Ietri sarebbe stata pagata il 18.2.2014, ma non è stato possibile ricondurre univocamente tale fattura all'F24; per la fattura Furlani, oltre alla mancanza di F24, non si è potuto riscontrare il pagamento nell'estratto conto);
- 4) spese di consulenza, studio e ricerca: il modello F24 del 3.2.2014, che dall'estratto conto bancario risulta pagato per euro 206,10, sembrerebbe riferirsi a una sanzione pecuniaria per ravvedimento operoso, per la quale è necessario verificare che il motivo del versamento sia rispondente alle finalità istituzionali del gruppo e trovi univocamente fondamento nella XI Legislatura, dal 13 maggio 2013 alla data di chiusura del rendiconto oggetto del presente esame;

### "Il Popolo della Libertà/Forza Italia"

- 1) altre spese relative all'attività istituzionale: cfr. richiesta di ordine generale con riguardo a trasferimento, approvato con delibera n. 179 del 23/10/2014 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, di risorse pari a EUR 9.587 dal gruppo consiliare Il Popolo della Libertà/Forza Italia, al gruppo consiliare NCD-Fratelli d'Italia/AN;
- 2) spese per incarichi di consulenza studio e ricerca e spese per il personale sostenute con la quota gestita dal gruppo: si richiedono chiarimenti sui rapporti con il dott. DUBS, per il quale occorre che venga correttamente rappresentata la sequenza dei contratti e forniti chiarimenti sugli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi; al riguardo risultano effettuati tre nuovi conferimenti di incarico: in particolare, il terzo incarico, inserito nella voce S12 relativa a "spese per il personale sostenute con la quota gestita dal gruppo (vedi art. 4bis comma 6 della legge regionale n. 52/1980), sembrerebbe avere la medesima natura contrattuale dei precedenti (in pratica una medesima forma contrattuale risulta allocata in due diverse sezioni di spesa).
- 3) spese per incarichi di consulenza studio e ricerca: si richiedono chiarimenti, atteso un preesistente incarico, di addetto stampa al dott. Vittorio Guglia della Marra;
- 4) spese per incarichi di consulenza studio e ricerca: si richiedono chiarimenti sull'incarico conferito al dott. Crevatin per assistenza contabile.

